Allegeto elle delibere Comunissarale 11.366 del 15/10/13 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE F & Bott.ssa Antonia BELLOMO FL. Dott: Giovanni Tritto

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA LICENZA DI APERTURA DI PASSI CARRABILI L'AUTORIZZAZIONE ALL'APPOSIZIONE DEL CARTELLO INDICATORE E LA RELATIVA TASSAZIONE.

ART. 1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Oggetto del presente disciplinare e' la regolamentazione delle concessioni di suolo pubblico in Sannicandro di Bari per l'apertura di passi carrabili , il rilascio dell'autorizzazione all'apposizione del cartello indicatore e la relativa tassazione.

ART. 2

DEFINIZIONE DI FASSO CARRABILE

Si intendo per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente de listoni di pietra, marmo od altri materiali o appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada per facilitare l'accesso con veicoli agli edifici od ai locali sott stanti .

ART. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta pe ottenere le suddetto autorizzazioni , redatte in competente bollo , indirizzata al Sindace, deve contenere oltre alle generalita' e domicilio del richiedente , li codice (locale dello stesso , l'indiravione dello cona dovo il litende realizzaro il passo carrabile, le dimensioni dello stermo, l'uso al quale e' destinato il locale .

All'istanza vanno allegati :

a)Piantina planimetrica dello stato dei luoghi;

b)piantina planimetrica del locale (scala 1:100) o dell'area interessata dal passo carrabile;

c)La dichiarazione di assenso, con atto notorio del proprietario o dei proprietari, alla realizzazione del passo carrabile, ovvero ove trattasi di bene condominiale, copia autentica del vant de di assemblea contente l'assenso alla replizzazione del , / :a::abile;

ART. 4

COMPETENZE

Compete al Sindace la concessione di suolo pubblico ed il illancio della relativa licenza per il passo carrabile.

ART. 5

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE
Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente
autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, i locali
ai quali accedere, devono rispondere alle seguenti
indispensabili condizioni :

a)per i fabbricati di vecchia costruzione e per i locali non soggetti all'applicazione dell'articolo 18 della Legge n. 765 del 06/08/1967 (Legge Fonte Urbanistica), il relativo ambiente deve avere una superficie utile di almeno 30 metriquadri, la quale deve essere idonea a contenere razionalmente almeno 1 autovettura ;

b)per i fabbricati di recente costruzione, soggetti all'applicazione del cennato art. 18 , il relativo ambiente deve essere conforme a quanto stabilito nel progetto approvato ed allegato alla licenza di costruzione o concessione edilizia . c)devono esere rispettate le condizioni stabilite all'art. 46 del Regolamento al Codice della Strada D.L. 30/04/1992 n. 285 .

ART. 6

DEROGHE

In deroga all'art. precedente possono essere autorizzati i passi carrabili, quando i locali indipendentemente dalle infrastrutture e dalle dimensioni siano destinati ai seguenti usi :

- a)autofficina;
- b) autocarozzeria;
- c)elettrauto:
- d)esercizio di vendite autoveicoli;
- e)operazioni di carico e scaricó di valori per Istituti di credito e/o commercianti all'ingrosso ;
- f)ricovero di macchinari ed attrezzature agricole;
- g) Uffici Postali;
- h)Uffici di polizia di Stato, Caserme CC. e caserme in genera .

ART. 7

CURA DEL MANUFATTO

Il titolaro della concessione e/o dell'autorizzazione al passo carrabile, e' tenuto alla perfetta e costante conservazione del manufatto, collevando di conseguenza l'Amministrazione concedente da ogni molestia, rivalsa o richiesta di risarcimento avanzata a causa del mancato adempimento di cui sopra.

A tale scopo il titolare dovra' sottoscrivere la dichiarazione di essere perfettamente consapevole delle implicanze del dispositivo di cui detto in precedenza ed in particolare delle esponsabilita' civili e penali conseguenti.

Qualcia l'Ufficio Tecnico Comunale dovesse eventualmente riscontrare, a suo giudizio, degradi o pericoli di qualsiasi entita' sul manufatto, provvedera' senza preavviso al relativo intervento di manutenzione .

Restano comunque impregiudicate le responsabilita' del titolare ad esso derivanti per effetto del decimo comma del presente articolo nei casi in cui l'Ufficio Tecnico non avesse rilevato in tempo utile degradi causa di incidenti a terzi.

Infatti la custodia del manufatto resta al titolare 🦼 dell'autorizzazione.

Per effetto dei commi precedenti, la relativa spesa , maggiorata del 15% per spese generali e tecniche, sara' notificata al titolare dell'autorizzazione per il recupero.

In caso di mancato rimborso delle suddette somme, entro il termine perentorio di 90 giorni, l'Amministrazione potra' revocare l'autorizzazione.

Gli Enti prestatori di pubblici servizi(ENEL,SIF, ecc.) potranno in qualsiasi momento se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, in regime di concessione del sottosuolo, praticare sul manufatto di passo carrabile i lavori necessari alla installazione , rimozione, modifiche e manutenzione degli impianti, senza che il titolare del passo carrabile possa avanzare alcun diniego e/o condizione.

Al termine dei lavori gli Enti suddetti provvederanno al ripristino dello "status -quo ante" secondo il disciplinare sugli scavi.

ART. 8

UFFICI PREPOSTI

La istruttoria dei passi carrabili, che verra' seguita dall'<u>Ufficio Patrimonio</u>, e' subordinata ai pareri del Comando dei Vigili Urbani ed a quello dell'<u>Ufficio Tecnico</u>.

Fer i passi carrabili gia' esistenti e per i quali non sono da eseguire lavori, la concessione dell'autorizzazione e' subordinato al solo parere del Comando dei Vigili Urbani, anche se l'istruzione della pratica verra' sempre seguita dall'Ufficio Patrimonio.

ART. 9

PRECARIETA' DELLA CONCESSIONE ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

La concessione del suolo per l'uso previsto dal presente disciplinare, ha carattere assolutamente precario ed e' revocabile d'Ufficio , con preavviso a mezzo raccomandata da inviare 20 giorni prima, in qualsiasi momento , per esigenze di pubblico interesse, da parte della Amministrazione Comunale o quando il passo carrabile non viene realizzato entro trenta giorni dalla comunicazione della autorizzazione alla esecuzione dei lavori oppure quando il locale a cui accedere, non corrisponde piu' ai requisiti e/o agli usi di cui agli art. 5 e 6 .

Le spese per la realizzazione o per la **eliminazio**ne del passo carrabile, nonche' quelle necessarie per il ripristino del suolo comunale, sono in ogni caso a carico del concessionario.

Sono altresi a carico del concessionario la buona manutenzione del passo carrabile onde evitare il crearsi di situazioni pericolose per tutta la durata della concessione.

Il concessionario e' direttamente e personalmente responsabile per ogni e qualsiasi danno alle persone e/o cose di terzi .

I lavori di cui sopra devono essere eseguiti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comunale di autorizzazione, da impresa scelta dal concessionario, purche' di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

La autorizzazione si intende revocata di Ufficio nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti entro il termine predetto .

ART. 10

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Sannicandro di Bari e' esonerato da ogni e qualsiasi responsabilita' per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori di apertura e/o chiusura del passo carrabile o di manutenzione e di ripristino del suolo comunale.

ART. 11

OBBLIGHI

E' fatto obbligo al concessionario di apporre, a sue spese, sul fronte del locale o della area servita dal passo carrabile, il cartello indicatore, ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato generale Circolazione e Traffico del 10 ottobre 1965 n. 10211.

ART. 12

DIVIETI

 E' vietato al concessionario di recintare la zona di suolo concessa, con catenelle pilastrini o qualsiasi altro mezzo , fisso o mobile.

La concessione non e' trasferibile, se non a mezzo di provvedimento adottato dalla Amministrazione Comunale.

ART. 13

TASSAZIONE

Il passo carrabile e' soggetto a tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art. 192 del Testo unico della Finanza Locale 14 settembre 1931 n. 1175 ed e' commisurato alla effettiva superficie occupata , sul presupposto dell'esistenza di una larghezza e di una profondita'.

La tariffa e' determinata sulla base di quella prevista e graduata con regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 175 II capoverso del T.U.F.L. .

La tassa e' annuale e viene determinata con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 1º agosto dell'anno precedente a quello in cui entrera' in vigore la nuova tariffa .

4

Oltre alla suddetta tassa il concessionario e' soggetto anche al versamento della cauzione infruttifera di f. 100.000 per i primi quattro metri quadri e di f. 30.000 per ogni metro o frazione di metro quadro in piu' dei primi quattro.

ART. 14

RICONOSCIMENTO SUSSISTENZA PASSO CARRABILE

Sussistendo i necessari presupposti legali per la tassabilita' del passo carrabile la mancata richiesta di concessione e' ininfluente.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, il Sindaco con ordinanza puo' istituire divieti di sosta e passi carrabili .

ART. 15

RISCATTABILITA' DELLA TASSA

I concessionari possono liberarsi in qualsiasi momento dell'onere della tassa mediante versamento di una somma corrispondente a venti annualita' del tributo .

ART. 16

ESENZIONI

Sono esenti ai sensi e per effetto dell'art. 200 del Testo Unico della Finanza Locale 14 settembre 1931 n. 1175, i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici.

ART. 17

FINALI

Il presente disciplinare sostituisce qualsiasi altro precedente.

Il foro competente per ogni eventuale controversia e' quello di **Bari.**